

## *Ambiente, addio albo per i morosi*

*Sospensione d'ufficio dall'albo gestori ambientali con efficacia dal 31 luglio per le imprese che non hanno versato il diritto annuale entro il 30 aprile. Le sezioni regionali dell'albo gestori ambientali saranno tenute a adottare i provvedimenti di sospensione con efficacia dal 31 luglio. È quanto si legge nella circolare del 1° luglio 2016 n. 652, del comitato nazionale albo gestori ambientali del ministero dell'ambiente. I tecnici del comitato albo gestori ambientali ricordano che l'articolo 24, 4 comma, del dm n. 120/2014 dispone che il versamento del diritto annuale di iscrizione debba essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Il comma 7, dell'articolo 24, del dm n. 120/2014 dispone che l'omissione del pagamento del diritto annuale di iscrizione all'albo gestori ambientali entro il termine del 30 aprile 2016 comporta la sospensione d'ufficio dall'albo, che permane fino a quando non venga data prova dalla sezione regionale dell'effettuazione del pagamento. Il comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare casi di concorrenza sleale, ha ritenuto necessario fissare un'unica data (e cioè quella del 31 luglio 2016) di decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione. Le imprese devono pagare il diritto annuale per l'iscrizione all'albo gestori ambientali in base a ciascuna categoria di appartenenza. Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa. La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica e viene pubblicata nell'elenco degli iscritti sul sito albo gestori ambientali. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni (articolo 20, comma 1, lettera f, decreto ministeriale 120/2014).*